



Roma, 9 Febbraio 2016

**LAV16050
SM**

Oggetto: depenalizzazione di alcuni reati in materia di Lavoro. Chiarimenti del Ministero.

Con la circolare n. 6/2016, la Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro si è occupata della depenalizzazione prevista dal decreto legislativo n. 8/2016 (in vigore dal 6 Febbraio u.s.) la quale, com'è noto, ha coinvolto anche alcune violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale (vedi la circolare Conftrasporto NOR16032 del 26 Gennaio u.s.).

Preliminarmente, il Ministero ha chiarito che la depenalizzazione non ha interessato i reati previsti dal T.U in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgvo 81/2008), i quali continuano pertanto ad essere perseguiti sotto il profilo penalistico.

La circolare analizza gli effetti della depenalizzazione, distinguendo tra illeciti commessi prima del 6 Febbraio (cd regime intertemporale) e quelli successivi a questa data (Regime ordinario).

- Regime intertemporale.

In virtù del cd favor rei, agli illeciti commessi prima del 6 Febbraio non può applicarsi una sanzione amministrativa pecuniaria di importo superiore al massimo della pena inflitta in origine (art. 8.3 del decreto); di conseguenza, l'importo base è dato dalla pena edittale stabilita in misura fissa per il reato originario, e su questo importo si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della L.689/1981.

Gli atti del procedimento vengono trasmessi alla DTL competente che, entro 90 gg dal ricevimento, provvede a notificare il verbale unico di contestazione al trasgressore e all'obbligato in solido.

- Regime ordinario

Per gli illeciti compiuti dopo il 6 Febbraio, le sanzioni amministrative sono state suddivise in tre fasce:

- da € 5.000 a € 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a 5.000 €;
- da € 5.000 a € 30.000, per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a 20.000 €;
- da € 10.000 a € 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a 20.000 €

Per le pene pecuniarie penali articolate in termini proporzionali, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda e, comunque, non può essere inferiore a €. 5.000 né superiore a €. 50.000 (art.1, comma 6 del decreto); sull'importo così determinato, si applicheranno gli istituti previsti all'art. 13 del d.lgs 124/2004 (diffida) e all'art. 16 della Legge 689/1981 (pagamento in misura ridotta).

Sempre per gli illeciti successivi al 6 Febbraio, al termine della circolare il Ministero ha allegato un elenco con le principali infrazioni delle normative sul lavoro e gli importi delle nuove sanzioni pecuniarie.

Infine, l'art. 3 del d.lgs 8/2016 ha depenalizzato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali fino a 10.000 € annui, prevedendo:

- l'applicazione di una sanzione amministrativa da €.10.000 a €. 50.000;
- la non punibilità nel caso in cui il datore provveda a versare le ritenute entro tre mesi dalla notifica della violazione.

Per questa fattispecie, il Ministero ritiene non applicabile l'istituto della diffida (art. 13 del d.lgs 124/2004), mentre si applica il pagamento in misura ridotta dell'art. 16 della L.689/1981. Per le violazioni commesse prima del 6 Febbraio, l'autorità giudiziaria trasmette gli atti alla sede provinciale dell'Inps territorialmente competente per l'emissione dell'Ordinanza di ingiunzione.

Il testo della nota ministeriale è disponibili al link sottoindicato.

Cordiali saluti.